



720000

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

MINFTRA
DIP4
Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0056296-12/06/2007-USCITA
23.19.14

www.poliziamunicipale.it

Alla Associazione onlus

[Redacted]

e p.c. Al Sig. Sindaco del
Comune [Redacted]

[Redacted]

e p.c.

[Redacted]

Oggetto:- Impianti semaforici usati come limitatori di velocità. Loc. Cosasca. S.P. Trontano-Beura-Vogogna. Rif. prot. n. 2107 del 23.03.2007.

www.poliziamunicipale.it

Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si conferma che eventuali violazioni dei limiti di velocità, qualora rilevate, devono necessariamente essere sanzionate ai sensi dell'art. 142 cc. 7, 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992); a tal fine possono essere utilizzati i dispositivi misuratori presidiati dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 201 c. 1-bis lett. e), ovvero i dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza della velocità, di cui al richiamato art. 201 c. 1-bis lett. f), qualora ne ricorrano le condizioni.

www.poliziamunicipale.it

Si conferma inoltre che il vigente Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) non prevede che gli impianti semaforici vengano azionati da dispositivi misuratori della velocità dei veicoli in transito, e che questo Ufficio non ha mai rilasciato approvazioni per tale modalità di funzionamento.

Per quanto concerne la tutela della sicurezza della circolazione, si rammenta che in data 08.06.2001 è stata emanata la Circolare Ministeriale n. 3698, recante le "Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale".

L'installazione dei dispositivi in argomento non rientra tra gli interventi previsti dalla Appendice A.1, paragrafo A1.1.2, della richiamata Circolare, che in materia di moderazione del traffico e di gestione della velocità riserva invece particolari interventi infrastrutturali ad aree caratterizzate dalla prevalenza del traffico pedonale e della sosta veicolare.

www.poliziamunicipale.it

2C

Si rammenta infine che questo Ministero, a norma dell'art. 45 del Codice e dell'art. 192 del Regolamento, è l'unico ente competente in materia di approvazione di segnaletica, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché di accertamento e rilevazione delle infrazioni.

A tale riguardo dunque non rileva che i dispositivi riportino la marcatura CE, in quanto trattandosi di dispositivi soggetti alle norme nazionali essi devono essere preventivamente approvati da questo Ufficio.

Si invita pertanto il Comune di [REDACTED], che legge per conoscenza, a voler trasmettere a questo ufficio copia dell'ordinanza istitutiva degli impianti in questione, e della documentazione tecnica relativa ai dispositivi utilizzati, onde verificare se gli stessi risultino approvati a norma dell'art. 45 del Codice e dell'art. 192 del Regolamento.

Questo Ufficio si riserva di attuare il potere di diffida di cui all'art. 5 c. 2 del Codice e dell'art. 6 cc. 1 e 2 del connesso Regolamento, nel caso siano stati utilizzati dispositivi privi di approvazione ministeriale.

Il Comune di [REDACTED] vorrà altresì assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'impiego dei dispositivi suddetti.

www.poliziamunicipale.it

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sergio DONDOLINI)